

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1847**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2007**

---

Disposizioni per la tutela del personale militare e civile  
italiano impegnato in missioni di pace all’estero

---

ONOREVOLI SENATORI. - Accade con sempre maggior frequenza che il personale militare o civile impiegato in missioni di pace all'estero contragga malattie tumorali.

Ma al dolore per la perdita di giovani vite umane si aggiunge la rabbia per la carenza normativa e per le tragiche conseguenze che questa comporta.

Così oltre al calvario della malattia, i nostri ragazzi ed i loro familiari sono costretti

spesso ad un estenuante percorso giudiziario e medico per il riconoscimento dei propri diritti. Al fine di indennizzare per quanto possibile gli interessati ed i loro eredi si ritiene quindi necessario fissare una modalità di determinazione automatica della «causa di servizio» nel caso si manifestino patologie tumorali contratte in costanza di missioni di pace all'estero.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al personale militare e civile italiano impegnato in missioni di pace che contragga infermità di tipo tumorale nel periodo di tempo intercorso tra la data di cessazione della missione ed i sei anni successivi è immediatamente riconosciuta l'invalidità al 100 per cento, con tutti i benefici conseguenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché la causa di servizio, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per le infermità contratte, ovvero, se deceduto, al coniuge e ai figli superstiti, o ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, sono estesi i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.